

Allegato "B" al repertorio numero 34.942/20.022

STATUTO DELLA
"FONDAZIONE CONIUGI ING. PROF. GIOVANNI POET
E ANGELA DELPONTE ETS"

ARTICOLO 1

- DENOMINAZIONE -

E' costituita quale Ente del Terzo settore, ai sensi del D.Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore), una Fondazione denominata "FONDAZIONE CONIUGI ING. PROF. GIOVANNI POET E ANGELA DELPONTE ETS", abbreviabile "FONDAZIONE POET E DELPONTE ETS".

ARTICOLO 2

- SEDE -

La Fondazione ha sede legale in Pinerolo, presso il Municipio in Piazza Vittorio Veneto n. 1.

ARTICOLO 3

- SCOPO E ATTIVITA' -

La Fondazione, ai sensi dell'articolo 5 del D.Lgs. 117/2017, esercita in via esclusiva o principale, le seguenti attività d'interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità di:

A) promozione di studi e di ricerche in campo umanistico, tecnico, scientifico ed artistico, che consentano la valorizzazione dei giovani e del loro percorso formativo, anche attraverso la progettazione di attività condivise, collaborando con enti ed organismi locali, regionali, nazionali ed internazionali.

Particolare attenzione andrà a supporto dei nati o residenti nei Comuni di Pinerolo e Roure, territori a cui la Fondazione è legata fin dalla sua costituzione, o a gruppi sociali svantaggiati in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari, ed in quanto tali esclusi o in condizioni di difficoltà di accesso alla fruizione dei percorsi culturali sopra citati; con il fine ultimo di realizzare percorsi di inclusività, senza discriminazioni di alcuna natura;

B) promozione culturale ed artistica sul territorio pinerolese, con l'organizzazione e/o la partecipazione a spettacoli, concerti, rassegne, festival, manifestazioni, convegni, pubblicazioni, corsi, concorsi, mostre, fiere, esposizioni, centri di documentazione ed ogni altra iniziativa svolta a sostenere le attività del comparto culturale, finanche con intento di promozione turistica e con attenzione all'ambiente;

C) sviluppo, diffusione e promozione dell'innovazione e della sperimentazione nei campi citati nei punti precedenti.

Per il raggiungimento dei suoi scopi, la Fondazione potrà tra l'altro:

1. stipulare ogni atto o contratto ritenuto opportuno, di natura finanziaria o ad esempio convenzioni con Enti

Pubblici e Privati;

2. amministrare e gestire beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti;

3. stipulare convenzioni per l'affidamento a terze parti di attività, nonché studi specifici o consulenze;

4. partecipare o concorrere ad associazioni, enti ed istituzioni pubbliche o private, la cui attività sia rivolta al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione;

5. promuovere e/o organizzare tutte quelle iniziative ed eventi idonei a favorire un contatto tra la Fondazione, gli operatori degli specifici settori di attività ed il pubblico;

6. erogare premi e borse di studio;

7. svolgere progetti di studio e ricerca, attività di documentazione nonché attività di formazione corsi e seminari attinenti direttamente o indirettamente agli scopi della Fondazione;

8. promuovere l'edizione e la diffusione di ricerche, studi o di qualsiasi altra opera utilizzando strumenti, mezzi e supporti più opportuni;

9. svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali.

La cessione di beni e le prestazioni di servizi relative alle attività statutarie non possono essere in alcun caso rese nei confronti di soci, associati, partecipanti, fondatori, componenti di organi amministrativi e di controllo ed in genere di tutti i soggetti indicati alla lettera a) del comma 6 dell'articolo 10 del DL 4 dicembre 1997 n. 460.

La Fondazione, altresì:

a. può richiedere finanziamenti ed accedere al credito presso Banche od Istituti vari;

b. non potrà svolgere attività diverse da quelle sopra menzionate ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse e strumentali, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 6 del D.LGS. 117/2017;

c. potrà realizzare l'attività di raccolta fondi, anche in forma organizzata e continuativa, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva.

ARTICOLO 4

- DURATA -

La durata della Fondazione è illimitata.

ARTICOLO 5

- PATRIMONIO ED ASSENZA DI SCOPO DI LUCRO -

Il patrimonio della Fondazione è costituito:

- dal fondo di dotazione;

- dai beni immobili e mobili che perverranno alla Fondazione a qualsiasi titolo, nonché da elargizioni o contributi da parte di enti pubblici e privati, nonché da persone fisiche

sempre che i beni immobili e mobili, le elargizioni ed i contributi di cui sopra siano espressamente destinati ad incrementare il patrimonio per il raggiungimento dei fini previsti dai fondatori.

Il patrimonio della Fondazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale sopra indicate.

La Fondazione non potrà distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, durante la vita dell'organizzazione.

ARTICOLO 6

- ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO -

L'esercizio finanziario della Fondazione inizia il primo gennaio e termina il trentuno dicembre di ogni anno.

La Fondazione deve redigere, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio, il bilancio d'esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'ente, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

Il Consiglio di amministrazione documenta nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio il carattere secondario e strumentale delle attività diverse da quelle istituzionali eventualmente esercitate.

Ricorrendone i presupposti, la Fondazione dovrà altresì redigere il bilancio sociale di cui all'articolo 14 del D. Lgs. 117/2017.

ARTICOLO 7

- ORGANI DELLA FONDAZIONE -

Sono organi della Fondazione:

- Il Presidente;
- il Consiglio di Amministrazione;
- l'Organo di Controllo.

ARTICOLO 8

- IL PRESIDENTE -

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è il legale rappresentante della Fondazione, convoca il Consiglio, firma gli atti e ne cura l'esecuzione.

Il Presidente è nominato dal Consiglio di Amministrazione tra i suoi componenti, e dura in carica quattro anni ed è rieleggibile.

Il Presidente assolve ai seguenti compiti, in particolare:

- predisporre il piano annuale di attività della Fondazione da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Amministrazione e curarne l'attuazione dopo l'approvazione consiliare;

Roure Pinerolo

- amministrare i fondi della Fondazione per la realizzazione dei programmi, secondo le istruzioni del Consiglio di Amministrazione.

Nei casi di particolare urgenza, il Presidente può esercitare i poteri del Consiglio di Amministrazione, salvo ratifica da parte di quest'ultimo, cui gli atti così compiuti saranno riferiti, alla prima successiva riunione.

ARTICOLO 9

- IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE -

La Fondazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione così composto:

1) Un rappresentante della famiglia fondatrice, così come da volontà dei fondatori, designato dalla discendenza in linea diretta degli stessi.

In mancanza di tale discendenza o in caso di rinuncia volontaria a tale carica, saranno i due Sindaci della Città di Pinerolo e del Comune di Roure a designare congiuntamente un componente del Consiglio di Amministrazione in rappresentanza della famiglia.

2) Un rappresentante della Città di Pinerolo, designato dal Sindaco di Pinerolo.

3) Un rappresentante del Comune di Roure, designato dal Sindaco di Roure.

4) Per rappresentare gli Istituti scolastici cittadini una personalità designata a maggioranza dei Presidi delle scuole secondarie di primo e secondo grado di Pinerolo, convocati in assemblea dal Preside del Liceo Scientifico Maria Curie.

5) Un soggetto designato dal Direttore della Biblioteca Comunale di Pinerolo, scelto fra personalità rappresentative della cultura pinerolese.

I componenti del Consiglio di Amministrazione sono designati per quattro anni e sono rieleggibili.

Il Consiglio di Amministrazione, se necessario, provvederà a nominare un segretario.

ARTICOLO 10

- POTERI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE -

Al Consiglio spettano tutti i poteri per l'ordinaria e straordinaria amministrazione della Fondazione.

Il Consiglio inoltre:

- a) assume e licenzia il personale dipendente e ne determina il trattamento giuridico ed economico;
- b) delibera sull'accettazione delle elargizioni, delle donazioni e dei lasciti;
- c) approva i programmi della Fondazione predisposti dal Presidente;
- d) delibera su contributi, sovvenzioni e collaborazioni da dare alle iniziative di altri enti, che corrispondono ai fini perseguiti dalla Fondazione;
- e) stipula convenzioni relative all'impiego dei contributi;
- f) controlla l'impiego dei contributi concessi;

g) delibera le modifiche allo Statuto da sottoporre all'Autorità di controllo competente per l'approvazione nei modi di legge;

h) può nominare procuratori per determinati atti o categorie di atti.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare proprie attribuzioni per la gestione corrente ad uno o più dei suoi componenti o ad un Direttore Generale determinando il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.

Può sempre impartire direttive ai Consiglieri delegati ed avocare a sé operazioni rientranti nella delega. Non possono essere delegate le funzioni di approvazione dei bilanci e di modifica del presente Statuto.

ARTICOLO 11

- RIUNIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE -

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono convocate dal Presidente, di sua iniziativa o quando gliene sia fatta richiesta motivata da almeno due Consiglieri, con avviso contenente l'ordine del giorno, spedito almeno sette giorni prima della data della riunione per posta ordinaria od elettronica o, in caso di urgenza, almeno due giorni prima per telegramma, telefax o posta elettronica.

Il Consiglio di Amministrazione delibera validamente quando siano presenti almeno la metà dei suoi componenti in carica; le delibere sono adottate a maggioranza assoluta di voti dei presenti.

In caso di parità dei voti prevale il voto del Presidente della riunione.

Le variazioni dello Statuto possono essere adottate soltanto con il voto favorevole di almeno due terzi dei Consiglieri.

Delle riunioni del Consiglio è redatto verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

La riunione potrà, inoltre, validamente tenersi mediante collegamento in tele o video conferenza con interventi dislocati in più luoghi, contigui o distanti, e collegati in via audio o video, a condizione che sia rispettato il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento degli intervenuti.

In questi casi, il Presidente della riunione dovrà in particolare accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti ed assicurarsi che sia loro consentito di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Verificandosi questi requisiti, l'adunanza si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente e il Segretario della riunione al fine di consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale.

Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente,

ovvero in mancanza da persona designata dal Consiglio stesso.

Il Consiglio si riunisce entro il trenta aprile di ogni anno per l'approvazione dei bilanci preventivo, consuntivo e sociale, su convocazione del Presidente, e almeno altre tre volte durante l'anno.

ARTICOLO 12

- RAPPRESENTANZA DELLA FONDAZIONE -

Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte a terzi ed in giudizio.

Il Presidente esegue le deliberazioni del Consiglio ed esercita i poteri che lo stesso gli delega in via generale o di volta in volta.

Il Presidente ha facoltà di rilasciare procure speciali per singoli atti o per categorie di atti e di nominare avvocati e procuratori alle liti.

ARTICOLO 13

- ORGANO DI CONTROLLO -

La Fondazione deve nominare un organo di controllo anche monocratico, nella persona di un iscritto nel registro dei revisori legali istituito presso il Ministero della Giustizia.

Nel caso di organo di controllo collegiale, il predetto requisito deve essere posseduto da almeno uno dei componenti.

L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e del presente Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

Esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e attesta la conformità del bilancio sociale alle linee guida di cui all'articolo 14, comma 2, del D.Lgs. 117/2017.

Al superamento dei limiti di legge, l'Organo di Controllo esercita anche le attività di revisore legale dei conti.

L'Organo di Controllo dura in carica tre anni e viene sostituito o riconfermato dopo la revisione del bilancio del terzo anno, salvo che per impedimenti non si debba procedere prima al rinnovo od alla sostituzione.

L'Organo di Controllo partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione in cui si deliberano i bilanci consuntivo e sociale e può essere interpellato su tutti gli argomenti che comportano spese ed oneri per la Fondazione.

ARTICOLO 14

- COMPENSI E RIMBORSO SPESE -

Ai componenti degli organi della Fondazione, ad eccezione dell'Organo di Controllo, non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della carica.

Resta salva l'eventualità di compensi, se deliberati dal

Consiglio di Amministrazione, per incarichi relativi ad attività non connesse alla carica.

ARTICOLO 15

- SCIoglimento E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO -

In caso di scioglimento od estinzione della Fondazione per qualunque causa, il suo patrimonio sarà devoluto ad altri Enti del Terzo Settore aventi scopi analoghi, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, del D.Lgs. 117/2017 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni che saranno impartite dal Consiglio di Amministrazione.

ARTICOLO 16

- RINVIO -

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto, valgono le disposizioni di cui al D.Lgs. 117/2017 e le altre disposizioni di legge o regolamentari che disciplinano la materia.

Roma Bertolotti



"Il sottoscritto Luigi MIGLIARDI, in qualità di Notaio, dichiara che la presente copia su supporto informatico, è conforme al documento originale formato su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 22 del D.lgs 82/2005, che si trasmette ad uso ufficio competente".

Torino, il venti ottobre duemilaventidue.